

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3227

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'interno

(PISANU)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro della salute

(SIRCHIA)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2004

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004,
n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risa-
namento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	8
Disegno di legge	»	9
Decreto-legge	»	10
Tabella A	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge contiene interventi straordinari e misure urgenti volti al risanamento economico dell'Ordine Mauriziano.

Lo storico Ordine, ente ospedaliero di rilevanza costituzionale, è, com'è noto, titolare dell'ospedale Umberto I di Torino, che costituisce uno dei principali presidi ospedalieri della regione Piemonte, inserito a pieno titolo nell'ambito del sistema sanitario nazionale. L'Ente svolge, altresì, attività sanitaria presso l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (TO), indicato dalla stessa regione, nell'ambito del progetto organizzativo della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, come polo oncologico con afferenza all'intero territorio regionale per le specialità dallo stesso trattate.

Le vicende finanziarie del suddetto ente hanno pertanto più volte destato preoccupazione e allarme nell'opinione pubblica. È noto, infatti, che il grave dissesto finanziario in cui versa l'Ordine Mauriziano, ammontante a circa 350 milioni di euro, è tuttora persistente, nonostante le significative misure di risanamento tempestivamente avviate dal commissario straordinario.

Inoltre, la situazione debitoria dell'Ente e l'incertezza sul suo futuro hanno indotto i creditori a promuovere numerose azioni esecutive - pignoramenti presso terzi e immobiliari - ed il tesoriere a ridurre le anticipazioni di cassa nonché a sospendere l'erogazione dei finanziamenti già deliberati.

Per effetto di tale situazione, alcuni dei beni destinati alla vendita per il ripianamento del disavanzo sono stati pignorati, con conseguente vanificazione della possibilità di procedere alla alienazione, mentre le entrate correnti, come il finanziamento sanitario da parte della regione Piemonte, decurtate dai

numerosi pignoramenti, non sono più sufficienti a garantire il pagamento delle forniture di materiale sanitario indispensabili per perseguire le attività di ricovero e cura dei due presidi ospedalieri dell'Ordine, nonché, a breve, a permettere il pagamento degli stipendi al personale dipendente (circa 2.000 unità).

A fronte della gravissima situazione e sulla base del protocollo d'intesa già approvato tra l'Ordine Mauriziano e la regione Piemonte, quest'ultima, in risposta alle polemiche degli ultimi mesi, si è impegnata al rilancio dell'ente attraverso l'erogazione di un contributo straordinario di 50 milioni di euro e siglando un'apposita Convenzione con la quale viene confermato per il triennio 2003-2006 il finanziamento annuale di 120 milioni di euro.

Per attuare, tuttavia, il definitivo risanamento dell'Ente, consentendogli nel futuro di svolgere la propria attività nel delicato settore dei servizi sanitari, sono tuttavia necessari ulteriori e più incisivi interventi.

La posizione dell'Ordine Mauriziano è stata, pertanto, sottoposta ad una approfondita valutazione, così come richiesto anche dal Consiglio di Stato nel parere reso il 2 settembre 2004, in ordine al regolamento per l'individuazione degli enti indispensabili.

Il provvedimento d'urgenza affronta, quindi, anche sotto il profilo strutturale, il futuro dell'ente, preoccupandosi, da un lato, di garantire la prosecuzione dell'attività sanitaria dell'Ordine Mauriziano; dall'altro, di avviare le procedure finalizzate al risanamento economico dello stesso, anche mediante l'utilizzazione dei beni facenti parte del suo patrimonio disponibile attraverso la costituzione di un'apposita fondazione.

In particolare, con l'articolo 1, in conformità al disposto della XIV disposizione transitoria della Costituzione, si prevede la conservazione dell'Ente Ordine Mauriziano, di seguito denominato «Ente» quale «ente ospedaliero» in attesa che la regione Piemonte ne disciplini, con apposita legge regionale, la natura giuridica e l'inserimento nel proprio ordinamento giuridico sanitario.

Con norma transitoria si prevede altresì, che l'Ente, costituito dai presìdi ospedalieri dell'Umberto I di Torino e dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo, nelle more dell'adozione di specifiche norme da parte della regione, continui a svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.

Con l'articolo 2 viene, invece, regolamentata la destinazione del rimanente patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, formato da beni di rilevante valore storico-artistico-culturale e da altre unità immobiliari e agrarie.

Il suddetto patrimonio, con esclusione dei presìdi ospedalieri Umberto I e IRCC di Candiolo, viene trasferito alla Fondazione Mauriziana, costituita a norma dello stesso articolo.

La Fondazione succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente, ivi compresi quelli contenziosi, ad eccezione dei rapporti di lavoro relativi al personale impiegato nelle attività ospedaliere, e nelle situazioni debitorie e creditorie maturate dall'Ente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Viene, altresì, precisato che l'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio dell'attività dei due presìdi ospedalieri, mentre sono trasferite alla Fondazione le obbligazioni pecuniarie sorte dagli stessi contratti per le prestazioni e le forniture eseguite prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento.

L'amministrazione del patrimonio, e cioè dei beni mobili ed immobili così trasferiti,

costituisce lo scopo della Fondazione che dovrà provvedere, da un lato, alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio culturale e, dall'altro, al risanamento del dissesto finanziario in cui attualmente versa l'Ordine Mauriziano, anche attraverso la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio disponibile; tali impegni sono comunque svolti nel rispetto delle norme dettate dal Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La Fondazione inoltre partecipa ad altra Fondazione che sarà costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, indicando, a tale fine, in una allegata tabella, i beni di particolare importanza storica-artistica che saranno conferiti in uso alla Fondazione Mauriziana per la stessa partecipazione. Infine, viene conservata allo Stato una funzione di «vigilanza» sulla prima Fondazione, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi con il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, l'approvazione del relativo statuto.

L'articolo 3, in analogia a quanto già disposto dall'articolo 2, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453 (disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico «Umberto I» e per l'Azienda «S. Andrea di Roma»), e dall'articolo 248 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, appresta una serie di misure straordinarie ed urgenti necessarie a consentire la piena ed efficace realizzazione delle finalità che il provvedimento intende raggiungere.

Si prevede, pertanto, che per un periodo di ventiquattro mesi (cioè, per il periodo di tempo occorrente ad addivenire all'incasso del contributo straordinario da parte della regione Piemonte e alla vendita dei beni patrimoniali disponibili trasferiti alla Fondazione, con un ricavato presunto di 240 milioni rea-

lizzabile in un periodo di cinque anni) siano sospese le azioni esecutive nei confronti della Fondazione stessa per debiti già contratti dall'Ordine Mauriziano e viene, altresì, sospeso il decorso degli interessi moratori sui debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con ulteriori disposizioni è stata, inoltre, attribuita al legale rappresentante della Fondazione la possibilità di definire transattivamente le pretese creditorie, con determinazione delle percentuali di pagamento e dei tempi di liquidazione. A garanzia dei creditori e per assicurare stabilità e certezza all'entità della massa passiva, è previsto che

i creditori esclusi possano proporre ricorso al Ministero dell'interno alla cui vigilanza era sottoposto l'Ordine Mauriziano a norma dell'articolo 2 della citata legge n. 1596 del 1962.

Infine, con norma transitoria, per evitare un infruttuoso decorso del tempo, si prevede che, in attesa dell'adozione dello statuto della Fondazione e dell'insediamento dei relativi organi ordinari le funzioni attribuite al rappresentante legale della Fondazione siano esercitate da un Commissario straordinario appositamente nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento non reca oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 1, infatti, in adesione al dettato costituzionale dispone la convenzione dell'Ente Ordine Mauriziano come ente ospedaliero.

Quest'ultimo - costituito dai presìdi ospedalieri Umberto I e IRCC di Candiolo - continuerà a svolgere la propria attività secondo le attuali disposizioni fino all'emanazione della legge regionale che nel disciplinare la natura giuridica dell'ente segnerà l'inserimento dei presìdi stessi nell'ambito dell'ordinamento giuridico sanitario della regione.

Fino a quella data, pertanto, le strutture ospedaliere continueranno ad essere regolate dalla convenzione già stipulata tra l'Ordine Mauriziano e la regione Piemonte.

In ragione della citata convenzione, le suddette strutture ospedaliere già assicurano lo svolgimento dell'attività sanitaria con organizzazione funzionale conforme a quella prevista dalle leggi nazionali o regionali per gli ospedali pubblici, attraverso un piano di attività annuale adottato in aderenza alla programmazione operativa a livello locale e sono, altresì, soggetti ai controlli stabiliti dalla normativa regionale per quanto concerne la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni rese.

In virtù di tale accordo la regione già corrisponde all'ente un cospicuo contributo annuo secondo le modalità di erogazione prescritte per le aziende ospedaliere regionali.

Alla stregua di quanto già avvenuto per gli altri due ospedali dell'Ordine Mauriziano, già transitati definitivamente alla regione stessa, con il presente provvedimento vengono trasferiti - senza alcun onere per la regione - tutti i beni mobili (attrezzature mediche, posti letti e così via) delle strutture ospedaliere di cui trattasi.

Sulla regione, inoltre, non graverà il pregresso debito contratto dall'Ente Ordine Mauriziano, in quanto lo stesso è, a norma dello stesso decreto-legge, trasferito alla costituenda Fondazione Mauriziana.

Nel computo delle passività è ricompreso anche il debito maturato nell'ambito dei rapporti di lavoro del personale sanitario che, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale, passerà alla regione scevro di qualsivoglia pendenza.

All'atto dell'emanazione della legge regionale, adottata ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione che iscrive la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente non vi saranno maggiori oneri a carico della regione, la quale, nell'assumere, in proprio, lo svolgimento del servizio sanitario esercitato dall'ente, è comunque tenuta all'osservanza del patto di stabilità. Inoltre, una volta rilevati i presìdi ospedalieri in argomento, la Regione sosterrà i relativi oneri, ma non sarà più tenuta a corri-

spondere la somma oggi dovuta in forza della predetta convenzione che ammonta a 120.302.000 di euro per anno.

Alla data del 1° novembre 2004, il personale del comparto Sanità, comprensivo dei ruoli tecnico-amministrativo-professionale-sanitario, dipendente dall'Ente Ordine Mauriziano è, in totale, di 1.977 unità, di cui 1.718 in servizio presso l'Ospedale Umberto I di Torino e 259 presso l'IRCC di Candiolo. La relativa spesa ammonta allo stato a circa 108 milioni di euro e, pertanto, sarebbe ampiamente ricompresa nella somma attualmente a carico del bilancio della regione Piemonte sulla base della suddetta convenzione.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Il presente decreto-legge intende garantire la sopravvivenza dell'Ente Ordine Mauriziano, di seguito denominato «Ente», al quale resta la titolarità dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino ed Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (TO); successivamente la regione Piemonte ne disciplinerà, con apposita legge la natura giuridica e l'integrazione nel rispetto ordinamento sanitario.

La restante parte del patrimonio immobiliare e mobiliare è trasferita alla Fondazione Mauriziana, costituita con il presente decreto, con il compito di gestire tale patrimonio, garantendone la conservazione e la valorizzazione dei beni di interesse culturale e nel contempo l'utilizzo volto al risanamento economico dell'Ente; viene comunque assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per il risanamento finanziario dell'Ente, il decreto-legge apporta, altresì, una serie di misure economiche urgenti, necessarie ad evitare il rischio di un irreparabile pregiudizio anche alla prosecuzione dell'attività sanitaria di ricovero e cura già esercitato dall'Ente.

A tale fine il provvedimento apporta, altresì, una serie di misure economiche urgenti, necessarie ad evitare il rischio di un irreparabile pregiudizio anche alla prosecuzione dell'attività sanitaria di ricovero e cura già esercitate dall'Ente.

Il presente decreto-legge è adottato in conformità al disposto contenuto nella XIV disposizione transitoria della Costituzione ed è aderente ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione, che include la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente.

Il provvedimento non si pone in contrasto con alcuna normativa comunitaria ed è stato adottato in conformità a quanto già previsto dal decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, e dall'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2004.

Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione che prevede la conservazione dell'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero;

Considerato il grave stato di dissesto finanziario dell'Ente Ordine Mauriziano, tuttora persistente malgrado le significative misure di riordino e di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per evitare che il costante incremento degli interessi passivi e il moltiplicarsi delle azioni promosse dai creditori possano arrecare grave pregiudizio al funzionamento dell'Ente, soprattutto nel rilevante settore dei servizi sanitari;

Ritenuta, altresì, la necessità di garantire la prosecuzione dell'attività sanitaria dell'Ente sotto la vigilanza della regione Piemonte, avviando, nel contempo, le procedure finalizzate al risanamento economico dello stesso, anche mediante la dismissione dei beni del disponibile patrimonio immobiliare, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Vigilanza sull'Ente Ordine Mauriziano)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: «Ente», è conservato come

ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.

2. L'Ente è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura de cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

3. Fino all'emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l'Ente continua a svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.

Articolo 2.

(Costituzione della Fondazione Mauriziana)

1. È costituita la Fondazione Mauriziana con sede in Torino, di seguito denominata: «Fondazione».

2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 2, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1.

3. La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio delle attività svolte nei presidi di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal codice stesso.

5. La Fondazione partecipa, mediante il conferimento in uso dei beni indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, alla quale partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, la re-

gione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati.

6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dall'articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1.

Articolo 3.

(Provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di 24 mesi:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;

d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego anche del ricavato dall'alienazione dei cessiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;

f) avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di

trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;

g) il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

2. Nelle more dell'adozione dello statuto della Fondazione e dell'insediamento dei relativi organi ordinari, le attività previste dall'articolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g), sono esercitate dal Commissario straordinario dell'Ente, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI - PISANU - CASTELLI -
SINISCALCO - SIRCHIA - URBANI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

TABELLA A

(prevista dall'articolo 2, comma 5)

1) La Palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all'interno delle mura di cinta circolari, nonché le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato «Castelvecchio».

2) Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

3) Il complesso monastico cistercense dell'Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

